

# ANTIGONE

**Le tecnologie dell'informazione in  
carcere: realtà, potenzialità,  
ambivalenze**

Anno XVI

N. 2



**ANTIGONE**



# ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna), Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); LoïcWacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino)

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

RESPONSABILI EDITING: Federica Brioschi (Associazione Antigone), Jacopo Lofoco (Università di Torino)

INCOPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

## N. 2/2021 LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE IN CARCERE: REALTÀ, POTENZIALITÀ, AMBIVALENZE

a cura di Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia

### INDICE

Editoriale, <i>Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia</i>	7
Dalla fobia al clamore? Immaginarsi e usi delle T.I.C. nelle pratiche e nell'educazione penitenziarie nelle carceri italiane e argentine durante la pandemia, <i>Mauricio Manchado, Giuseppe C. Pillera</i>	13
Connessione instabile. Una prima analisi dell'impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei Poli Universitari Penitenziari nel contesto dell'emergenza pandemica, <i>Chiara Dell'Oca</i>	30
L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione, <i>Stefano Anastasia</i>	47
La telemedicina negli istituti penitenziari: potenzialità, resistenze e prospettive. Intervista al Dr. Claudio Leonardi dell'ASL Roma 2 a cura di <i>Daniela Ronco</i>	59
Vite asincrone, <i>Corrado Cosenza</i>	78
Le tecnologie didattiche in carcere: vincoli e opportunità, <i>Ada Maurizio</i>	94
Il diritto del detenuto al mantenimento delle comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario, specie con i familiari, <i>Mario Marcuz</i>	106
<b>ALTRI SAGGI</b>	
La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi, <i>Giuseppe Mosconi</i>	123
Isole al largo. Considerazioni ai margini per una nuova cultura della detenzione, <i>Jacopo Lofoco</i>	160

**RUBRICA GIURIDICA**

Commento alla giurisprudenza. Oltre i cancelli della detenzione amministrativa: la progressiva affermazione del diritto di accesso, *Eleonora Celoria* 184

**ARTE E CARCERE**

Una questione “privata”. I corpi e lo spazio nel cinema carcerario di Leonardo Di Costanzo, *Guglielmo Siniscalchi* 202

**A PROPOSITO DI...**

Nuove tendenze della sociologia dell'istituzione penitenziaria in Italia: ricerca scientifica e impegno politico-sociale, *Claudio Sarzotti* 207

**AUTORI**

223





# L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione\*

*Stefano Anastasia<sup>1</sup>*

## *Abstract*

*The pandemic has broken the digital taboo in Italian prisons, opening up possible new conditions of life and communication with the outside world. The article reconstructs the Prison Administration's attempts to deal with the digital. Indeed, the prison punishment has always identified the principle of less eligibility of the prison living condition as the brake on the technology' deployment ex parte captivi which still finds its argumentative tool in the unfounded principle of security.*

Key words: digital society, less eligibility, pandemics, security, prison life

## **1. Premessa**

Fino all'esplosione della pandemia, il sistema penitenziario italiano è rimasto in gran parte impermeabile alla rivoluzione digitale, tanto da generare una sempre più

ampia divaricazione temporale tra il carcere analogico e novecentesco da una parte, e la società digitale del XXI secolo dall'altra. Come e perché si sia prodotta questa divaricazione, se e come vi si potrà rimediare

---

\* Questo articolo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta a Ventotene il 20 aprile 2022 nell'ambito della Spring School dello European Penological Center dell'Università di Roma Tre, dedicata a "Pena e nuove tecnologie tra 'trattamento' e 'sicurezza'", in corso di pubblicazione negli atti del Convegno per i tipi della Editoriale Scientifica, Collana Diritto penitenziario e Costituzione.

<sup>1</sup> Stefano Anastasia, ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio. Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

a seguito della presa di coscienza indotta dalla pandemia è l'obiettivo di questo contributo. In premessa non si può che rilevare che questa divaricazione tra carcere e società indotta dalle tecnologie dell'informazione si manifesta – appunto - in una sorta di anacronismo del carcere, e il tempo non è mai un accidente nella pena privativa della libertà, essendone misura costitutiva. L'anacronismo del carcere ha dunque a che fare con la sostanza della pena e con la sofferenza che essa genera.

Una diversa percezione del tempo muta sostanzialmente la natura della pena inflitta al condannato, rendendola più aspra di quanto la mera scansione cronologica (e la sua formalizzazione legale) possa rappresentare. La pena detentiva, in fondo, almeno nella sua essenza, è una pena misurata nella perdita di tempo inflitta al condannato, ed essa è radicalmente diversa a seconda delle età della vita come del contesto sociale in cui si sconta. Naturalmente, l'aspettativa di vita cambia il rapporto del condannato con la durata della pena, ma se il tempo vitale di una persona si misura non semplicemente nel suo scorrere cronologico, quanto nella ricchezza esperienziale del suo vissuto, un anno di detenzione è pena assai più severa per un ventenne che per un settantenne, così come cinque anni di esclusione dal contesto sociale nell'era digitale corrispondono a dieci o vent'anni di pena novecentesca, tali sono i ritmi di trasformazione sociale e di perdita di esperienza di chi vi sia costretto.

Il tema, dunque, del rapporto tra carcere e tecnologie dell'informazione non può essere ridotto a disfunzione di più o meno facile soluzione, ad arretratezza da colmare, ma costringe a misurarsi con la natura e gli scopi della pena detentiva, nella misura in cui la società digitale cambia l'esponente del fattore tempo in cui si sostanzia la pena detentiva.

## **2. I limiti del carcere analogico *ex parte captivi*. Prime aperture e movimenti sul posto.**

L'esplosione della pandemia e, soprattutto, delle proteste dei detenuti contro l'interruzione dei colloqui in presenza con i familiari ha reso finalmente evidenti i limiti del carcere analogico visti dalla parte, appunto, dei detenuti. Limiti innanzitutto, e platealmente, sul terreno delle comunicazioni, a partire dalla impossibilità di comunicare con i familiari al di fuori della tradizionale modalità "in presenza", interdetta all'epoca dal lockdown nazionale obbligato dalla prima diffusione del virus, nel momento della sua massima aggressività e in assenza di alcun rimedio preventivo o curativo. Ma il regime pre-pandemia non prevedeva (salvo che per i detenuti di massima sicurezza e i processi di criminalità organizzata) neanche la possibilità di colloqui



a distanza con magistrati e avvocati, e meno che mai con i garanti e altri operatori. Semplicemente la modalità non era normativamente prevista e neanche interpretativamente ed effettivamente sperimentata.

In alcuni istituti era diffusa (come lo è tutt'ora) una forma di corrispondenza paradi-digitale, consistente nella trasmissione in via elettronica di fogli scritti a mano, a macchina o al computer dai detenuti e da essi consegnati a soggetti terzi (patronati o cooperative sociali) affidatari del servizio di corrispondenza elettronica da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Un servizio che, prevedendo l'impiego di un soggetto terzo, comporta anche dei costi che la posta elettronica "ordinaria", quella di cui può disporre chiunque di noi da qualsiasi punto di accesso alla rete, non ha. Costi, naturalmente, attribuiti a carico dei singoli detenuti che intendono avvalersi del servizio.

Il carcere analogico ha reso tortuosa anche l'attuazione di una previsione ormai risalente nel tempo, come la cd. cartella clinica informatizzata: se nella pratica quotidiana i sanitari non possono avvalersi di strumenti digitali, l'esecuzione delle prestazioni richiede una doppia trascrizione, prima manuale, nel diario clinico cartaceo, poi digitale nella cartella clinica informatizzata, con la conseguente resistenza degli operatori al doppio impegno "amministrativo". Ma il carcere analogico ha impedito anche la diffusione di pratiche di

telemedicina, lasciando la diagnostica e la medicina specialistica alle opportunità di mobilità dei sanitari in carcere o dei detenuti in ospedale, perdendo in tempestività, efficacia e adeguatezza nella risposta ai bisogni di salute delle persone detenute.

Negli ultimi vent'anni, inoltre, il carcere analogico è stato abbandonato al suo destino anche dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, a partire dai servizi anagrafici, sociali e di gestione del risparmio gestiti dai Comuni, dalle Questure, dagli enti di patronato, dai centri per l'impiego, dalle poste e dagli istituti bancari e dagli stessi istituti scolastici. Man mano che qualcuno di questi uffici e i relativi servizi abbandonavano i vecchi fascicoli cartacei, si approfondiva il solco con l'utenza detenuta, costretta ad affidarsi quando possibile e come possibile al volontariato dei volontari veri e propri o degli operatori penitenziari o degli stessi servizi, costretti gli uni o gli altri a fare la spola tra il carcere disconnesso e la sede territoriale della posta, del comune, del patronato, ecc.

Fuori dal carcere, scuole e università si sono trovate in gran parte impreparate alla didattica a distanza imposta dalla pandemia, eppure hanno saputo adeguarvisi in tempi relativamente celeri, modulandone l'uso a seconda delle necessità contingenti. Nel carcere, invece, dove la didattica a distanza avrebbe potuto essere una risorsa prima, durante e dopo la pandemia, soprattutto per i pochi (ma sempre più) che vanno incontro

a studi universitari, l'attivazione di modalità di teledidattica si vanno effettivamente implementando solo ora, a due anni dal lockdown, ora che gli istituti penitenziari analogici cominciano a essere cablati anche per le cd. "attività trattamentali".

Infine, il carcere analogico ha lasciato le persone detenute prive del principale strumento di informazione e di conoscenza del mondo libero su sé stesso, che è la rete globale internet. Nel Novecento analogico i detenuti, seppure con difficoltà maggiori rispetto alle persone libere, potevano attingere (quasi) agli stessi strumenti di conoscenza: giornali, libri, radio e tv. Oggi, invece, l'anacronismo del carcere analogico nell'epoca dei nuovi media ha scavato un solco profondo tra i detenuti e i cittadini liberi, lasciando le persone detenute nel mondo del passato.

Il fiato sul collo della società digitale non è stato ignorato dal Ministero della Giustizia e dall'Amministrazione penitenziaria, a partire da una (ormai antica) norma del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, secondo cui «il direttore ... può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro e di studio» (art. 40, RE (DPR 230/2000, art. 40), applicata con le circolari 3556/2001 e 826/2002 dell'Amministrazione penitenziaria. Naturalmente il pc autorizzabile in stanza è privo di qualsiasi

strumento di connessione alla rete e dal punto di vista digitale conserva solo le potenzialità legate ai programmi di videoscrittura e all'archivio di memoria dei materiali passati al controllo della polizia penitenziaria.

Con la circolare 366755/2015 è iniziata l'apertura amministrativa alla «possibilità di accesso a Internet da parte dei detenuti». Con il sistema delle white-list, della rete nella rete, si è cominciato a fare i conti con le strette necessità di accesso a internet, per esempio per i detenuti studenti, in modo particolare universitari, non a caso ripreso nelle recenti Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena condivise dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con la Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari (CNUPP).

Giusto un anno prima della pandemia viene adottata la circolare 31246/2019 che stabilisce le modalità di accesso e di effettuazione delle videochiamate con i familiari da parte dei detenuti di media sicurezza, attraverso la piattaforma Skype for business (M.C. Locchi e N. Pettinari 2020). La piattaforma è tutt'ora operativa, ma – come si sa – nell'emergenza pandemica ha dovuto essere scavalcata dal più agevole uso delle comunicazioni video via Whatsapp.

Delle modalità di accesso alla corrispondenza elettronica in assenza di collegamento di rete, abbiamo già detto,

come dell'accesso ai servizi anagrafici e sociali tramite soggetti terzi che possano qualificarsi, se del caso in rete, come delegati degli interessati. Sul versante sanitario, prima della pandemia sono state sperimentate limitate forme di telemedicina (per lo più nell'ambito della cardiologia) e in qualche regione il ricorso a cartelle cliniche informatizzate.

Nel complesso, molto movimento sul posto, come se ci si allenasse a tempo indefinito a qualcosa di prossimo, ma di cui non era prevedibile l'avvento reale.

### **3. La rivoluzione della pandemia: la fine di un tabù e le proposte per il futuro**

Tra le novità più significative indotte dalla pandemia negli usi e nelle relazioni sociali c'è stata la diffusione degli strumenti e delle applicazioni per la comunicazione a distanza. Questa rivoluzione, se non nelle tecnologie quanto meno – appunto - negli usi, è arrivata

fino in carcere, dove per la prima volta – almeno in Italia – la previsione delle videochiamate e dell'uso della rete per le attività di istruzione e formative è stata generalizzata. Al 23 marzo del 2020 è possibile datare la fine di un tabù: due settimane dopo le proteste dei detenuti contro l'interruzione dei colloqui con i familiari, arrivano nelle carceri italiane 1600 smartphone che consentiranno alla generalità dei detenuti, senza distinzione di appartenenza ai circuiti di media o alta sicurezza, l'accesso alle video-chiamate<sup>2</sup>. Progressivamente, vengono attivate a macchia di leopardo forme di comunicazione a distanza per lo svolgimento di attività didattiche e culturali.

Si è trattato di una rottura epocale rispetto alla tradizionale diffidenza dell'istituzione penitenziaria nei confronti della rete e delle tecnologie informatiche, motivata esplicitamente da generiche misure di prevenzione dei reati, implicitamente dal principio della *less eligibility*, per cui ai detenuti non può essere consentito ciò che è di uso comune nella vita esterna<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> A due anni dalla rottura del tabù digitale nei colloqui a distanza, la normativa di riferimento è ancora temporanea, generata con i provvedimenti di emergenza presi nella fase più acuta della pandemia (decreto-legge n. 34/2020, art. 221, comma 10), e destinata (salvo ulteriori proroghe) a decadere il 31 dicembre 2022 (decreto-legge n. 228/2021, art. 16, comma 1).

<sup>3</sup> Il principio della *less eligibility* viene codificato nella *New Poor Law* inglese del 1834: sulla base della elaborazione benthamiana, l'assistenza ai poveri fisicamente abili doveva essere garantita nelle case di lavoro in modo che fosse meno desiderabile della condizione del lavoratore libero dello strato più basso. Ne venne fuori un principio «che rimase il *leitmotiv* di ogni amministrazione carceraria fino a oggi» (G. Rusche, O. Kirchheimer 1978, p. 166).

D'altro canto, queste aperture durante la pandemia all'uso della rete e delle tecnologie informatiche a beneficio dei detenuti hanno avuto il loro contraltare nella limitazione alle relazioni in presenza con familiari, avvocati, volontari e insegnanti, e nella ulteriore diffusione della partecipazione da remoto alle procedure giurisdizionali, con un effetto di maggior segregazione e isolamento delle persone detenute, mostrando oltre le potenzialità applicative delle nuove tecnologie (dalla telemedicina alle procedure per l'accesso ai servizi socio-anagrafici, dall'utilizzo di internet nei percorsi di formazione, istruzione e conoscenza, a quello della posta elettronica per la corrispondenza, alle possibilità di partecipazione alle udienze in videoconferenza) le loro potenziali ambivalenze tra le opportunità di comunicazione e quelle di controllo/isolamento dei detenuti.

Alla luce dell'esperienza della pandemia, il tema dell'impegno delle tecnologie in carcere viene affrontato sistematicamente dalla Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita con decreto ministeriale del 13 settembre 2021 e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo.

Secondo il decreto istitutivo, obiettivo dell'azione della Commissione era la proposta di soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell'esecuzione penale, attraverso interventi puntuali, sia sul piano normativo, sia in forma di direttive per l'esercizio dell'azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione iniziale e in itinere che interessano le professionalità dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità. All'esito dei lavori, la Commissione dedica uno dei suoi "focus" all'impiego delle tecnologie (n. 2), intervenendovi anche nel n. 3, laddove tratta dell'implementazione della telemedicina e della digitalizzazione delle cartelle cliniche personali.

In quella sede, oltre al richiamo delle già citate Linee guida Cnupp-Dap in materia di didattica a distanza, ex parte captivi si fa riferimento alla implementazione del sistema di videocolloqui, alla diffusione del totem touch<sup>4</sup> per l'acquisizione delle istanze e richieste dei detenuti, e si apre a una seppur limitata disponibilità di telefoni cellulari<sup>5</sup> e all'acquisto dei pc al sopravvitto.

---

<sup>4</sup> «Terminale multimediale, fruibile in diverse lingue, che consenta di sostituire il cartaceo per una gestione telematica delle richieste» (Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, Relazione finale, dicembre 2021, p. 14)

<sup>5</sup> «Esclusa, specificamente, ove vi siano particolari esigenze cautelari, legate a ragioni processuali o alla pericolosità dei soggetti (andrebbero peraltro definiti tempi e modalità di utilizzo da parte dell'Amministrazione e consentito l'acquisto al sopravvitto, senza costi per l'Amministrazione e con

Tecnologicamente, infine, potrebbero essere gestite anche le prenotazioni dei colloqui da parte dei familiari.

#### **4. Che ne sarà? I fattori della perdurante tradizione analogica del sistema penitenziario**

Non è facile prevedere quale sarà il futuro della digitalizzazione del sistema penitenziario. Certamente non è immaginabile una resistenza all'innovazione che finisca per scollare completamente il carcere dal mondo esterno. E del resto i primi germi di innovazione non potranno essere revocati senza conseguenze. Saggiamente, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, con circolare n. 3696/6146 del 27 settembre 2022, ha consolidato in via amministrativa le videochiamate come alternativa ai colloqui in presenza e ha aperto a una futura regolamentazione della posta elettronica ordinaria senza intermediazione. Dunque, la prudente strada indicata dalla Commissione ministeriale per l'innovazione del sistema penitenziario dovrà essere

seguita, forse fino alla disponibilità di telefoni personali, seppure limitati nelle loro funzionalità. Ma non sarà una strada facile da percorrere, innanzitutto per i fattori della perdurante tradizione analogica del penitenziario che possiamo riassumere di seguito:

Sopravvive, in via generale, nell'Amministrazione penitenziaria la tradizione cartolare della pubblica amministrazione, alimentata anche dalla relazione con l'utenza che, al contrario della normale utenza della pubblica amministrazione, non può accedere alle informazioni digitali e dunque alimenta in un circolo vizioso la sopravvivenza di una "materialità" delle disposizioni e delle informazioni;

Anche il management della sicurezza, nonostante sia stato testimone di un rinnovamento più significativo che in altri campi dell'amministrazione penitenziaria, poggia sulla calda rassicurazione della consuetudine, tanto più rilevante perché necessitata da prassi obbligatoriamente materiali (dal controllo delle persone a quello della tenuta degli ambienti);

Infine, come si è accennato, resiste alla piena digitalizzazione del sistema penitenziario l'applicazione dinamica del

---

costi minimi per i detenuti, di apparecchi mobili configurati in maniera idonea e funzionale, con le dovute precauzioni operative ossia senza scheda e con la possibilità di chiamare solo i numeri

autorizzati per evitare qualsiasi forma di utilizzo indebito)» (ibidem).

principio della *less eligibility* nell'esecuzione penale. La «semplice massima euristica» dell'economia politica della pena dice che la minaccia della pena detentiva funziona fino a quando determini una condizione di minore preferibilità rispetto alla peggiore delle condizioni di lavoro salariato esterno. Trasposto nel campo dell'innovazione digitale, questo significa che il carcere può essere innovato nella misura in cui il contenuto dell'innovazione non è più tale nella società esterna, e, per esser chiari, non certo negli spazi del co-working urbano e neanche nelle frontiere del digital divide interno, ma proprio nei dormitori per i senza tetto, che costituiscono il termine di paragone tra dentro e fuori per la maggior parte degli ospiti delle patrie galere.

### 5. Che ne sarà? Sciogliere il nodo tra sicurezza e trattamento

Decisivo, però, nei ritardi nell'innovazione tecnologica ex parte captivi è stato ed è soprattutto il vero dominus della politica penitenziaria: l'inversione di ruoli nascosta dietro il cosiddetto bilanciamento tra sicurezza e trattamento. Ogni innovazione nel sistema penitenziario è subordinata alle esigenze di ordine e sicurezza, e dunque alle valutazioni contingenti dell'Amministrazione, centrale o periferica. In questo modo ogni

sperimentazione dell'innovazione tecnologica, prima della pandemia, è stata contingentata fino all'inazione. È necessario che sia così? Non si discute, naturalmente, della necessità di garantire la «civile convivenza» in carcere come fuori, e dunque di rispettare e far rispettare le norme necessarie alla coabitazione non voluta di una pluralità di persone. Il punto è se la «sicurezza», interna o esterna, sia una variabile sempre azionabile nella compressione di diritti e aspettative in ambito penitenziario, cioè – appunto - se la sicurezza possa «governare» il trattamento.

Il quadro di scopi, funzioni e limiti della privazione della libertà per motivi di giustizia è presto detto:

Il nostro è un diritto penale del fatto, secondo cui, come recita il primo degli assiomi fondativi del modello garantista proposto da Luigi Ferrajoli, *nulla poena sine crimine*. Dunque, è illegittima la privazione della libertà per motivi di giustizia, prima o dopo il giudizio, senza riferimento a un fatto accaduto nel passato imputato alla persona chiamata in causa. Il diritto penale sarà pure il diritto rozzo del dopo (Garapon, Salas, 1994), ma poggia innanzitutto su questo pilastro garantista: senza fatto non c'è pena.

Secondo caposaldo del diritto penale è il limite inderogabile del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, condiviso a ogni livello normativo (nazionale, europeo, regionale, internazionale).

Anche se non esplicitata linguisticamente nell'ordinamento legale, possiamo dare per acquisita la funzione general-preventiva della pena, che giustifica la reazione penale al fatto di reato nella minaccia dissuasiva nei confronti del prossimo.

Infine, abbiamo l'esplicito scopo della prevenzione speciale positiva così come delineata nella seconda parte dell'articolo 27, comma 2 della Costituzione: le pene hanno lo scopo di tendere alla rieducazione del condannato, qualunque cosa essa significhi.

D'altro canto, la giurisprudenza costituzionale umanitaria<sup>6</sup> ha da tempo superato i residui della supremazia speciale dello Stato sull'individuo (Ruotolo 2001, pp. 11-19): «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» (sentenza 349/1993); «l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generale

assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti» (sentenza 26/1999). L'applicazione di una condanna alla pena detentiva dovrebbe quindi tradursi, secondo Ruotolo (2021, p. 254) «esclusivamente in limitazione della libertà personale, con conseguenti restrizioni della possibilità di libera locomozione»<sup>7</sup>.

Nessuna traccia, fin qui, di uno scopo di «sicurezza», di prevenzione speciale negativa, di incapacitazione di soggetti pericolosi, che avrebbe titolo di stare sull'altro piatto della bilancia dello scopo costituzionale della pena (il cd. “trattamento rieducativo”) e quindi giustificare una limitazione di diritti non prevista per legge. In un sistema fondato sulla eguale dignità delle persone e sull'universalismo dei diritti umani, la sicurezza – scriveva Alessandro Baratta (2001) - è diritto secondario, strumentale alla garanzia dei diritti fondamentali che, nel caso della esecuzione penale, vedono al centro la figura del condannato, la parte debole nella relazione sociale punitiva, e dunque protetta

<sup>6</sup> Sulla “giurisprudenza umanitaria”, sia consentito di rinviare a S. Anastasia 2022, pp. 83 e ss.

<sup>7</sup> Non diversamente, le carte e le convenzioni internazionali affermano che:

«La carcerazione e le altre misure che hanno per effetto di separare un condannato dal mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso che tolgono alla persona il diritto all'auto-determinazione, privandolo della libertà. Quindi, salvo che per le misure di

isolamento giustificate e per quelle necessarie al mantenimento della disciplina, il sistema penitenziario non deve aggravare le sofferenze inerenti a tale situazione» (Onu, Mandela Rules, n. 3);

«La carcerazione, consistendo nella privazione della libertà, è di per sé una punizione e quindi il regime di trattamento dei condannati non deve aggravare la sofferenza inerente a essa» (COE, RPE, 102.2).

dal diritto penale minimo, il diritto penale che si giustifica in quanto diritto del più debole (Ferrajoli 1985).

Eppure esistono misure di prevenzione speciale negativa che si eseguono in carcere, sia come cause legittimanti l'incarcerazione, sia come temporanee condizioni esecutive di incarcerazioni disposte per altro titolo. Alla prima tipologia è riferibile, sotto la doppia riserva, di legge e giurisdizione, ex art. 13 Cost., la custodia cautelare in carcere quando sussista il concreto e attuale pericolo che l'indagato/imputato commetta gravi delitti (274, co.1, lett. c, cpp), previsione non strettamente processuale, non essendo destinata a tutelare le fonti di prova nel giudizio di cui si tratta, né ad assicurare la presenza dell'imputato in giudizio, bensì – appunto – a prevenire altri delitti. Alla seconda tipologia sono riferibili l'applicazione individuale del 41bis, co. 2, OP, «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» a carico della persona detenuta in attesa di giudizio o in esecuzione penale per un fatto di criminalità organizzata, oppure la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare di chi comprometta la sicurezza ovvero turbi l'ordine negli istituti di pena, di chi si avvalga della soggezione altrui o ne impedisca con violenza o minaccia le attività.

Ma al di fuori di questi casi, espressamente previsti dalla legge e – in modo diverso – tutelati dalla vigilanza giurisdizionale, l'ordine e la sicurezza da tutelare negli istituti

penitenziari sono quelli della «civile convivenza», che prevede limitazioni dei diritti da parte delle forze dell'ordine solo nella contingenza di gravi violazioni in essere o prossime a realizzarsi, non certo come principio generale regolatore dell'istituzione penitenziaria, addirittura di pari grado dello scopo costituzionale della pena.

Insomma, nulla giustifica la limitazione dell'accesso e della diffusione delle tecnologie in carcere salvo nei casi citati (e limitatamente alle loro previsioni). Conseguentemente, salvo i casi dei detenuti in 41bis e dei detenuti in custodia cautelare per la tutela dei mezzi di prova, naturalmente sottoposti a controllo dei colloqui e della stessa corrispondenza ordinaria, non si giustifica la limitazione all'accesso diretto alla rete internet ai videocolloqui e alla corrispondenza elettronica da parte della grande maggioranza dei detenuti. «Tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto».

Se vuole consolidarsi, il superamento del tabù del digitale deve quindi rimettere il principio di sicurezza al suo posto, in posizione servente lo scopo costituzionale della pena, nel rispetto dei limiti costituzionali al potere punitivo. Solo così il carcere potrà entrare effettivamente nel XXI secolo.



## Bibliografia

Anastasia Stefano (2022), *Le pene e il carcere*, Milano, Mondadori.

Baratta Alessandro (2001), *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. Anastasia - M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, Sicurezza, Riforme*, Milano, Franco Angeli, pp. 19-36.

Ferrajoli Luigi (1985), *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 3/1985, pp. 493-524.

Garapon Antoine, Salas David (1994), *La Repubblica penale*, Macerata, Liberilibri.

Locchi Maria Chiara, Pettinari Nicola (2020), *L'utilizzo di Skype in carcere al fine del mantenimento e del rafforzamento dei rapporti dei detenuti con il mondo esterno*, in *Archivio penale*, 1/2020.

Ruotolo Marco (2001), *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Giappichelli

Ruotolo Marco (2021), *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 6/2021.

Rusche George, Kirchheimer Otto (1978), *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino.

